


Regione Siciliana

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Viale Regione Siciliana, 2194 - 90135 - PALERMO

tel. 091.7073547 - 091.7073680

e-mail: respanticoncorruzione.trasparenza@regione.sicilia.it

Prot. n. 132653PALERMO 26 OTT. 2016OGGETTO *PTPC 2016-2018 - Misura 4.7 "Attività successive alla cessazione dal servizio - Pantouflage - Revolving doors"**Ai Referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza*Al Responsabile del procedimento
di pubblicazione dei contenuti sul sito
del Dipartimento della Funzione PubblicaAl Webmaster del sito istituzionale
della Regione Siciliana

In vista dell'approssimarsi della scadenza (10 novembre p.v.) per la trasmissione del *report* di monitoraggio sull'attuazione della misura anticorruzione in oggetto - concernente l'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui alla direttiva dello scrivente prot. n. 57509 del 29.04.2014¹ - e tenendo conto delle modifiche legislative intervenute si ritiene opportuno richiamare all'attenzione delle SS.LL. le disposizioni normative vigenti in materia.

Il comma 16-ter dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001, introducendo l'istituto del *pantouflage*, ha previsto che i "... dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri."

Sotto il profilo soggettivo va evidenziato che, ai fini dell'applicazione del divieto in parola, l'art. 21 del d.lgs. 39/2013 considera dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al medesimo decreto, compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Le sanzioni previste dal citato comma 16-ter per il caso di violazione sono assai rigorose:

- i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto di cui sopra sono nulli, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- ai soggetti privati che hanno concluso i contratti o conferito gli incarichi di cui sopra, è vietato contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.



¹ pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Altri contenuti - Corruzione" - "Atti e direttive del Responsabile"

In materia di conferimento di incarichi dirigenziali, direttivi, di studio o consulenza, nonché per le cariche in organi di governo degli enti controllati, occorre altresì tener conto di ulteriori vincoli discendenti dalla normativa nazionale, con particolare riferimento alle previsioni dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, e successive modifiche.

Rispetto all'originaria formulazione, concernente gli incarichi di studio e consulenza e rivolta ai soggetti in quiescenza già appartenenti ai ruoli della Pubblica Amministrazione, le modifiche apportate dall'art. 6 del d.l. 24.06.2014, n. 90, hanno ampliato l'ambito di applicazione dell'istituto, vietando alle pubbliche amministrazioni di attribuire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza incarichi di studio e di consulenza nonché incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni stesse e degli enti e società da esse controllati². Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile.

Una puntuale disamina dell'intervento legislativo in parola è contenuta nella circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, diramata dallo scrivente, con propria nota prot. 5668 del 16.01.2015.

L'articolo 5 del d.l. 95/2012 ha successivamente subito ulteriori modifiche ad opera dell'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in forza del quale il terzo periodo del comma 9 in esame prevede ora che *"Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione"*.


Come precisato nella circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 4/2015, a seguito della su richiamata modifica l'ambito di applicazione del limite annuale di durata e del divieto di proroga o rinnovo è stato ristretto agli incarichi dirigenziali e direttivi. Invece, per gli incarichi di studio o consulenza, nonché per le cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti da esse controllate, detto limite non è più operante, ferma restando la gratuità.

Va in ultimo evidenziato che la disciplina di cui sopra si aggiunge alle altre vigenti previsioni che pongono analoghi divieti (in particolare, l'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724) e che regolano il conferimento di incarichi, quali quelle in materia di incompatibilità e inconfiribilità (D.Lgs. n. 39/2013).

In considerazione della rilevanza della tematica trattata, la presente si trasmette, in formato aperto:

- al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti, per la pubblicazione nella pagina web di questo Dipartimento sezione "Circolari e documenti" - "Legge 6 Novembre 2012, n. 190";
- al *Webmaster*, ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Altri contenuti - Corruzione" - "Atti e direttive del Responsabile".

Il Responsabile del procedimento di pubblicazione e il *Webmaster*, avranno cura di fornire allo scrivente pronta assicurazione dell'avvenuta pubblicazione.



² ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101.